

STATUTO

**AREA AZZURRA SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA PIAZZA
DELLE TERME 16/A

Numero REA: PA - 210068

Codice fiscale: 04643750823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Termini Imerese la	
	Società cooperativa denominata "AREA AZZURRA Soc. Coop.	
	SOCIALE a r.l.".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è lo svolgimento di attività diverse	
	agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1 (lett. B) della legge 381/91.	
	Alla Cooperativa, oltre alla richiamata Legge 381 del 1991,	
	si applicano in quanto compatibili, il decreto legislativo	
	n.112/17 e il decreto legislativo n. 117/17.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra

	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
	non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
	2001, n. 142.
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto
	della sua attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata
	anche nella ripartizione dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
	terzi.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
	ha come oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:
	"Per raggiungere i suoi scopi la cooperativa si impegna allo
	svolgimento di attività agricole, industriali, artigianali
	commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento
	lavorativo di persone svantaggiate, ed in particolare: la

5 di 52

6 di 52

	necessario allo svolgimento degli scopi sociali; -	
	organizzare corsi di formazione, addestramento e	
	aggiornamento del personale; - compiere ogni azione	
	mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed	
	imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe; - compiere tutte le operazioni di ordine	
	tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al	
	raggiungimento dei fini sociali. Per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, la cooperativa potrà infine usufruire di	
	contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le	
	provvidenze comunitarie, statali e regionali previste dalle	
	leggi emanate ed emanande. La cooperativa potrà ottenere	
	od-acquistare il diritto di esclusiva mediante brevetto o	
	marchio di disegni, prodotti, processi di lavorazione,	
	modelli di attuazione industriale. La cooperativa intende	
	svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione	
	con tutte le forze pubbliche o private del territorio	
	interessate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione	
	del disagio giovanile ed alla lotta alle sue cause,	
	nell'ambito del mondo del lavoro. Tali iniziative saranno	
	rivolte in particolare ai giovani, ed al trattamento, ed al	
	reinserimento sociale di chi vive in condizioni di devianza o	
	marginalità. La cooperativa si può avvalere del contributo di	
	terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato	

8 di 52

- fabbricazione e montaggio di: pavimenti di legno: quadroni e strisce per pavimenti a parquet, assemblati in pannelli; prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai, contenenti o meno

10 di 52

	articoli in bambù vimini e paglia; articoli per l'igiene e la
	pulizia;
	- colori, vernici e articoli di tappezzeria e da rivestimento;
	- articoli in plastica e gomma;
	- utensileria, coltelleria, articoli per il giardino;
	- articoli per cerimonia, cordami ed altri articoli per
	confezioni e imballaggi;
	- articoli da regalo;
	- articoli in ferro battuto, rame e zinco;
	- reti, materassi e guanciali, articoli sportivi ed articoli
	di mare e spiaggia;
	- articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi);
	- roulotte e articoli di campeggio;
	- giocattoli e modellismo;
	- articoli per l'hobbistica e il bricolage ed articoli per
	l'intrattenimento e lo svago;
	- articoli per premiazioni, timbri e targhe;
	- articoli ed attrezzature per palestre ed impianti sportivi;
	- articoli per belle arti;
	- opere di pittura, di scultura di grafica;
	- cose antiche e articoli di antiquariato;
	- articoli di lusso e minerali ed altri articoli da
	collezione del regno animale e vegetale;
	- articoli religiosi e articoli da ricordo (compresi articoli
	di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni

	caratteristiche del luogo);	
	- materiale da costruzione ed altri articoli per l'edilizia;	
	- pavimenti e rivestimenti, marmi, porte ed infissi, legnami;	
	- colori e vernici, carta da parati;	
	- articoli idro-termo-sanitari, accessori da bagno;	
	- articoli di vetreria e articoli di ferramenta,	
	prefabbricati, piscine, stufe e camini, pellet e combustibile	
	naturale;	
	- prodotti siderurgici, lamierati, condizionamenti e	
	riscaldamenti;	
	- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria	
	e l'artigianato;	
	- strumenti tecnici di alta precisione, presidi sanitari e	
	protesi acustiche;	
	- macchine e attrezzature per la segnaletica stradale e per	
	la toponomastica;	
	- lubrificanti, prodotti chimici;	
	- macchine, attrezzature e articoli per l'arredamento e	
	l'igiene urbana;	
	- articoli funebri;	
	- animali vivi e articoli per il loro allevamento;	
	- componenti ed elaboratori elettronici e relativi accessori	
	audiovisivi;	
	- articoli in cera, articoli in plastica, articoli in gomma,	
	rottami e materiali da recupero;	

	- prodotti del suolo;
	- macchine attrezzature e articoli per l'elettronica e
	l'imprenditoria, articoli pubblicitari, mobili, articoli
	casalinghi;
	- esercizio del commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio
	sia direttamente che indirettamente, anche attraverso la
	distribuzione in franchising o affiliazione commerciale, di
	ogni qualsiasi tipo e/o prodotto;
	- l'esercizio dell'attività di import-export di ogni e
	qualsiasi tipo di bene, merce e/o prodotto sia grezzo, sia
	semilavorato, sia finito nonché confezionato.
	Detta attività di import-export potrà essere esercitata sia
	in proprio che per conto terzi; l'assunzione di rapporti di
	agenzia nazionale e/o internazionale, con o senza
	rappresentanza, con o senza deposito, con o senza lo star del
	credere, con o senza il diritto di esclusiva, nonché di
	rapporti di rappresentanza commerciale e/o industriale, di
	deposito fiduciario e non, di commissione, di concessione.
	Partecipare e/o promuovere Project financing sia in forma
	singola che associativa.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 6 (Soci cooperatori)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative

15 di 52

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il venir meno della prestazione mutualistica.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di

amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di

	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né
	superiore ai limiti di legge;
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di
	essere ammesso;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione o capacità professionale, delle specifiche
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti
	dallo statuto;
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

19 di 52

	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di
	amministrazione, sul libro dei soci.
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se
	non appositamente convocata, in occasione della successiva
	convocazione.
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 9 (Obblighi dei soci)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
	dallo statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal
	Consiglio di amministrazione:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta del

Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

c.1) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regola- menti

interni.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
è quello risultante dal libro soci.	
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
lettera raccomandata alla Cooperativa.	
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde:	
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
se il socio è persona fisica;	
per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
Art. 11 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
al raggiungimento degli scopi sociali;	
il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	

	la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

	Cooperativa;
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o
	giustificato motivo;
	f) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	g) il venir meno della prestazione mutualistica;
	h) in qualunque modo danneggi a tenti di danneggiare
	moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o
	disordini tra i soci;
	i) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative
	sociali, dimostri completa mancanza di interessi alla propria
	permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo
	espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive.
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
	avviso di ricevimento.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
	provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo,
	della relativa delibera assembleare.
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai
	sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs

26 di 52

27 di 52

	dal regolamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il
	credito derivante da penali, ove previste da apposito
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui
	all'articolo 1243 del codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,
	n. 59.
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Il capitale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e

l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

un voto fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

due voti oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro e fino a 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

31 di 52

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 52,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	

	fatto salvo il diritto di recesso.
	Art. 23 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31
	(trentuno) dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di
	bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore
	a quella stabilita dalla legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge
	medesima;
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei

	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della
	legge 31.1.1992, n. 59;
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista
	per le cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 24 (Ristorni)
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze
	dell'attività mutualistica.
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001
	n. 142.

35 di 52

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di amministrazione;

l'organo di controllo, se nominato

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci
sovventori;

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di
amministrazione;

e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;

g) delibera di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci;

h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'art. 24 del presente statuto;

l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

m) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio

escluso ai sensi del precedente articolo 12.

n) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

o) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;

p) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

q) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica	
	ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	

	ed in particolare a condizione che:
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
	constatare e proclamare i risultati della votazione;
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;
	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto
	verbalizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia
	Amministratore, componente l'organo di controllo della
	Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
Non è ammesso il voto segreto.	
Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
Art. 31 (Consiglio di amministrazione)	

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e componenti l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di

particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrative, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	

49 di 52

	successivamente all'approvazione del- l'Assemblea dei soci
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno
	costituiti.
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
	e devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del
	codice civile la Cooperativa:
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
	versato;
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F/to: Roberto Oliveri - Luca Bonafede.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto all'origine ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.